



Lodi, 17 Novembre 2011
Prot. N. 39404/2011
Cat. 01 Cl. 06

ORDINANZA N° 521/2011 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

IL DIRIGENTE

- ❑ Visto l' Art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n°267;
- ❑ Visti gli Artt. 5, 7, 14 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernenti l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- ❑ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- ❑ Considerata l'attuale situazione viabilistica in **Via Lago di Varese**;
- ❑ Constatato che a seguito del sopralluogo effettuato in loco dal personale tecnico dell'Ufficio Viabilità è stata rilevata, per motivi di pubblico interesse, la necessità di adottare opportuni provvedimenti viabilistici mirati ad una migliore disciplina della circolazione veicolare;

O R D I N A

- ❑ In **Via Lago di Varese** (tratto via Morti della Barbina ÷ Via Lago Maggiore) è istituito il senso unico di marcia con **circolazione** consentita lungo la direttrice Via Morti della Barbina - Via Lago Maggiore/Lago di Garda;
- ❑ In **Via Lago di Varese** è istituito l'obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che provenienti da Via Lago di Garda giungano all'intersezione con via Lago Maggiore;
- ❑ In **Via Lago Maggiore** è istituito l'obbligo di svolta a destra per i veicoli che provenienti dall'intersezione Via lago di Como/Via Tre Martiri giungano all'intersezione con Via Lago di Varese;

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

D I S P O N E

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 Del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285. I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

D E M A N D A

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare. Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto.



Settore 7 - Ufficio Viabilità

Il ricorso deve contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Il ricorso è notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza annulla, sostituisce e/o integra le prescrizioni riferite ai tratti stradali sopra in oggetto contenute in analoghi atti cronologicamente antecedenti. Si dispone la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio

PC/pn

Il Dirigente
Ing. Giovanni LIGI